



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DETERMINAZIONE N. 298/218

DEL 23/06/2022 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	REVOCA IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO CON DETERMINA N. 7/7 DEL 15/01/2020, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI GEOMETRA - CATEG. C1 - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (50%).
----------	--

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, in merito alle funzioni svolte dai dirigenti o, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, dai responsabili dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/06/2005 e modificato con atto di Giunta n. 51 del 20/11/2019, dal D.P.R. 487/1994, come integrato e modificato dal D.P.R. 639/1996, nonché dal D.P.R. n. 445/2000;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 7/7 del 15/01/2020, citata in oggetto;

VISTO che la procedura concorsuale suddetta è stata avviata a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 06/02/2019, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il programma delle assunzioni per gli anni 2019/2021;

DATO ATTO CHE:

- 1- ad oggi le prove selettive previste nel bando di concorso non si sono svolte;
- 2- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 25 del 06/05/2022 ha approvato il nuovo Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022/2023/2024 la revisione della struttura organizzativa dell'Ente, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la programmazione annuale 2022;
- 3- dalla nuova struttura organizzativa emerge che l'Amministrazione Comunale ha

inteso modificare il proprio fabbisogno assunzionale prevedendo di inserire nella struttura dell'Ente una Figura di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D, profilo economico D1), in sostituzione di quella di Geometra (Catg. C, profilo economico C1);
4- che, la suddetta Deliberazione di G. C. n. 25/2022 demanda al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che il Comune di Benetutti:

- con deliberazione di G.C n. 25 del 06/05/2022 ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024, dal quale si evince che non è più prevista, l’assunzione di un Geometra (categoria C – posizione economica C1);

- con determinazione n. 7 in data 15/01/2020 è stato indetto bando di concorso oggetto della presente Determinazione;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 31 istanze di partecipazione;

DATO ATTO che non si è ancora provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ed all’espletamento delle prove concorsuali;

CONSIDERATO che questo Ente, nella nuova programmazione del proprio fabbisogno di personale riferita al triennio 2022/2024 - alla luce del fatto che si palesano opportunità di proporre candidature per l’attuazione di numerosi progetti a valere sul PNRR – ritiene oltremodo opportuno e necessario prevedere l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Categ. D;

VALUTATO pertanto opportuno per le ragioni sopra esposte di procedere alla revoca in via di autotutela ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 del bando di concorso approvato con determinazione n. 7 in data 15/01/2020;

VISTO altresì che il bando di concorso pubblico in oggetto (Art. 12) prevedeva espressamente in capo al Comune di Benetutti la facoltà di prorogare, sospendere, annullare, revocare o modificare il concorso in oggetto senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.

VISTO che il medesimo art. 12 disponeva, nel seguito, che la tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso;

CONSIDERATO altresì che la partecipazione a un concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal bando medesimo;

RICHIAMATA la Giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione precedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che la procedura concorsuale in oggetto, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinques* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determina n. 7 in data 15/01/2020;

Tutto ciò premesso;

PRESO ATTO che:

- con deliberazioni del CC n. 20 del 26/05/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP);
- con deliberazioni del CC n. 21 del 26/05/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

•con deliberazione GC n. 44 del 13/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso pubblico per esami, indetto con determina n. n. 7 in data 15/01/2020 per la copertura di un posto di Geometra Categ. C1 a tempo indeterminato e parziale (50%);
2. rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. comunicare la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso";
5. dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
6. dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2022.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione**F.to : Dott.ssa Antonina Mattu**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale